

R.G. 89-1/23



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati

Dott. Barbara Vacca	Presidente
Dott. Emanuele Picci	Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca	Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** di:

L'EX CAFFE' S.N.C. DI DAVIDE BELLETTI E GIANLUCA VALDINOCI (C.F. 03978770406), con sede in VIA MULINI 27 CESENA nel procedimento **R.G. n. 89/2023**

Nonché dei soci illimitatamente responsabili:

BELLETTI DAVIDE (C.F. BLLDVD73L16C573W), residente a San Mauro Pascoli (FC), via San Giuseppe 560

VALDINOCI GIANLUCA (C.F. VLDGLC68T21C573E), residente a Cesena (FC), via Montaletto 224

Visti i ricorsi depositati in data 2 ottobre 2023 diretti all'apertura della liquidazione controllata dei soggetti sopra citati, depositati dagli stessi debitori, assistiti dall'OCC in persona del Gestore nominato, dott.ssa CATERINA VALDUCCI

- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo la società sede legale nel circondario di questo Tribunale ed avendo peraltro i debitori la residenza nel medesimo circondario;
- ritenuto che i ricorsi debbano essere trattati congiuntamente, atteso che l'apertura della



liquidazione controllata di L'Ex Café s.n.c., a mente dell'art. 270, comma 1, CCII spiega effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, non ostando a tal fine la diversità di situazioni soggettive in cui versano i soci, tenuto conto che le masse resteranno distinte per ogni debitore, fermo l'ovvio coordinamento che dovrà essere assicurato dal Liquidatore;

- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di società di persone che non supera i limiti di cui all'art. 2 lett. d) e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 127.000,00 circa (alla data di redazione della relazione particolareggiata) il patrimonio di cui dispone è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- ribadito che la sentenza emessa a carico della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assumono rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare;
- rilevato che, quanto alla posizione del socio Gianluca Valdinoci, l'esposizione debitoria ammonta a circa Euro 185.929,99 (di cui parte derivante dalle garanzie prestate in favore della società e parte derivante da debiti personali) ed il patrimonio di cui dispone risulta alquanto esiguo. Esso infatti consta di reddito da lavoro dipendente a tempo determinato, per circa Euro 2.000,00 mensili, e di autovettura che lo stesso ha riconosciuto debba essere oggetto di liquidazione. Considerato che il nucleo familiare è composto unicamente dal debitore, che tuttavia ha un obbligo di mantenimento verso i figli per Euro 400,00 mensili, e tenuto conto di quanto allo stesso necessario per il proprio mantenimento, a mente di quanto previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b), il debitore potrà trattenere tutti i redditi da lavoro dipendente, ad eccezione della somma di Euro 700,00 mensili, per dodici mensilità, che dovrà essere messa a



disposizione della procedura;

- rilevato che, quanto al socio Davide Belletti, l'esposizione debitoria ammonta ad Euro 300.000,00 circa e che il patrimonio di cui dispone consta di reddito da lavoro dipendente a fronte di rapporto di lavoro a tempo indeterminato (per circa Euro 1.600,00 mensili), nonché dei beni immobili meglio indicati in ricorso ed oggetto di contratto preliminare (rispetto al quale il nominando Liquidatore valuterà l'eventuale subentro). Considerato che il nucleo familiare è composto unicamente dal debitore e tenuto conto di quanto allo stesso necessario per il proprio mantenimento, a mente di quanto previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b), il debitore potrà trattenere tutti i redditi da lavoro dipendente, ad eccezione della somma di Euro 700,00 mensili, per dodici mensilità, che dovrà essere messa a disposizione della procedura;
- sottolineato dunque che il Liquidatore dovrà procedere a tutte le attività conseguenti rispetto alla presente pronuncia ivi incluse la formazione degli stati passivi per ciascun debitore e le attività liquidatorie, ferma la possibilità per i debitori di continuare ad utilizzare i rispettivi beni fino a che non siano esaurite le procedure di vendita e ritenuta irricevibile la proposta dei soci illimitatamente responsabili di offrire somme in favore della procedura aperta nei confronti della società, a fronte dell'apertura di procedura nei confronti di tutti e tre i soggetti;
- ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura, ove risulteranno ricorrenti le condizioni soggettive previste;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII, mentre l'apprensione della quota di reddito da parte della procedura non potrà eccedere i tempi previsti per accedere all'esdebitazione, indicati in tre anni dall'art. 282 CCII, non avendo il codice della crisi riproposto quanto già previsto dagli artt. 14-*quinquies*, 14-*novies*, co. 5, e 14-*undecies* l. 3/2012 in ordine alla durata legale minima di 4 anni della precedente procedura di liquidazione dei beni;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti, ed essendo il Gestore nominato iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII



P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di **L'EX CAFFE' S.N.C. DI DAVIDE BELLETTI E GIANLUCA VALDINOCI** (C.F. 03978770406);

dà atto che la sentenza emessa a carico della società produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili:

BELLETTI DAVIDE (C.F. BLLDVD73L16C573W)

VALDINOCI GIANLUCA (C.F. VLDGLC68T21C573E)

NOMINA

Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC la dott.ssa CATERINA VALDUCCI, con studio in Forlì, Corso A. Diaz 64;

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;



b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che **BELLETTI DAVIDE** (C.F. BLLDVD73L16C573W) e **VALDINOCI GIANLUCA** (C.F. VLDGLC68T21C573E), quali soci illimitatamente responsabili di L'Ex Café S.n.c. di Davide Belletti e Gianluca Valdinoci, possano trattenere per le necessità familiari gli interi importi delle retribuzioni da ciascuno percepite, al netto della somma di Euro 700,00 ciascuno, che dovrà essere messa a disposizione della procedura con cadenza mensile, per dodici mensilità; salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui i debitori e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo



stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;

- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;

- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;

- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA



che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Forlì,
nella camera di consiglio del 12 ottobre 2023

Il Presidente
dott. Barbara Vacca

Il Giudice rel. ed est.
dott. Maria Cecilia Branca

Il Tribunale, con ordinanza, in data 18-19/10/2023, ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 58/23 del 12 ottobre 2023, pubblicata in data 16 ottobre 2023, alle pagine 1 e 4, dovendosi intendere l'apertura della procedura nei confronti di L'EX CAFE' S.N.C. DI DAVIDE BELLETTI E GIANLUCA VALDINOCI.
Forlì, 19/10/2023



Il Funzionario
Dott.ssa Anna Saccone



